

# Delibera: 80 / 2012 del 30/03/2012

Prop n. 104 del 28/03/2012
Uff. Prop. SERVIZIO TRIBUTI
Allegati N.
Uffici



## COMUNE DI CAGLIARI


### Deliberazione della Giunta N. 80

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

---

---

---



Addì **trenta** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladodici** in questo Comune, nella Sala delle Adunanzze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:

	presente	assente
Piras Paola	V	
Leo Pierluigi	V	
Marras Luisa Anna	V	
Frau Paolo	V	
Pinna Gavino	V	

	presente	assente
Sassu Maria Luigia	V	
Coni Mauro	V	
Argiolas Barbara	V	
Orru' Susanna	V	
Puggioni Enrica	V	

Sotto la Presidenza del Sindaco Zedda Massimo

e con l'assistenza del Segretario Generale Serra Renzo

---

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Visti:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 relativi all'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012;
- il D.Lgs. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suddetto D.L. rinvia limitatamente a specifiche disposizioni normative;
- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare gli artt. 52 e 59 limitatamente alle disposizioni non abrogate dal citato D.L. 201/2011;

#### Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- sulla base del comma 4 del suddetto articolo 13, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti

# **Delibera: 80 / 2012 del 30/03/2012**

*Deliberazione G.C. n. 80/2012*

al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. n. 662 del 23/12/1996, i seguenti moltiplicatori:

- a)** 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b)** 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis)** 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c)** 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d)** 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e)** 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- ai sensi del comma 6 dello stesso art. 13, per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 della L. n. 662 del 23/12/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

## **Atteso che:**

- per quanto concerne la misura delle aliquote dell'imposta municipale propria, l'art 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni, di modificare, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 dello stesso art. 13 stabilisce che “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

- i commi da 8 a 10 dell'articolo 13 sopra indicato prevedono ulteriori specifiche ipotesi di riduzione e detrazione;

**Considerato che** nella definizione delle aliquote incidono in misura rilevante, in particolare, le disposizioni:

- di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto n. 201/2011 il quale prevede espressamente sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota previste o comunque deliberate, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- di cui al comma 17 dello stesso art. 13 del Decreto, le quali stabiliscono che il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui all'art. 13 e che, in caso di incapienza, ciascun comune versi all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

**Atteso che** quanto suesposto si rende necessario, in sede di prima applicazione, fissare in 0,5% l'aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, e in 0,96% l'aliquota

# Delibera: 80 / 2012 del 30/03/2012

Deliberazione G.C. n. 80/2012

ordinaria per i restanti immobili e le aree fabbricabili;

**Ritenuto** opportuno introdurre mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie quali le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale o a studenti universitari con contratti agevolati, stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 2 e 3 della L. n. 431/1998, o concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, prevedendo nel contempo, al fine di disincentivarne il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato, un incremento dell'aliquota ordinaria per le stesse unità immobiliari tenute a disposizione, non locate o non concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, con esclusione dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici;

**Ritenuto**, altresì, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, di garantire l'applicazione dell'aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Dato atto che** si rende necessario deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

**Visti:**

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e le disposizioni ivi richiamate;
- gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 limitatamente alle disposizioni non abrogate dal citato D.L. n. 201/2011;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione G.C. n. 79 del 30.03.2012, di proposta al Consiglio Comunale;

**Visto** il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Teresa Carboni ai sensi dell'art 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Maria Franca Urru ai sensi dell'art 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000;

**Con** voti unanimi legalmente espressi

## D E L I B E R A

➤ **Di** proporre al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

**1) 0,5 per cento per abitazione principale e relative pertinenze**

Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie:

- casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione

# **Delibera: 80 / 2012 del 30/03/2012**

*Deliberazione G.C. n. 80/2012*

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, e relative pertinenze;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, e relative pertinenze;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A dette unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria di cui al punto 2).

## **2) 0,96 per cento – aliquota ordinaria**

Si applica a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui al punto 1, ed escluse le fattispecie riportate nei successivi punti 3) e 4).

## **3) 0,86 per cento:**

- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431 del 09/12/1998, regolarmente registrati, a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;

- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a studenti universitari con contratti di locazione di cui all'art. 5 commi 2 e 3 della L. n. 431/1998, regolarmente registrati;

- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, con contratto regolarmente registrato, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica.

## **4) 1,06 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da**

# Delibera: 80 / 2012 del 30/03/2012

Deliberazione G.C. n. 80/2012

A1 ad A9 e relative pertinenze, tenute a disposizione, non locate o non concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, con esclusione dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici.

- **Di** dare atto che per quanto non disciplinato dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- **Con** voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2012 al 18/04/2012.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.  
(Luciano Damiazz)